

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 119/2010.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 20 dicembre 2010;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 giugno 1969, con il quale l'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 2009, nonché le annesse relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Primo Referendario Stefano Castiglione e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per l'esercizio 2009;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di

revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme al conto consuntivo per l'esercizio 2009 — corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — dell'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE

Stefano Castiglione

PRESIDENTE

Raffaele Squitieri

Depositata in Segreteria il 22 dicembre 2010.

IL DIRIGENTE

(Giuliana Pecchioli)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELL'OPERA NAZIONALE D'ASSI-
STENZA PER IL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI
DEL FUOCO PER L'ESERCIZIO 2009

S O M M A R I O

Premessa	<i>Pag.</i>	13
1. Il quadro normativo e programmatico di riferimento .	»	14
2. Gli organi	»	16
3. Le risorse umane	»	18
4. L'attività istituzionale	»	20
4.1 Assistenza scolastica	»	20
4.2 Assistenza climatica	»	20
4.3 Contributi assistenziali e polizza sanitaria	»	22
5. La gestione finanziaria	»	24
5.1 Risultati finanziari	»	24
5.2 Entrate correnti	»	25
5.3 Spese correnti	»	27
5.4 Spese in conto capitale	»	29
5.5 Partite di giro	»	29
5.6 Gestione dei residui	»	29
5.7 Conto economico	»	32
5.8 Situazione patrimoniale	»	34
5.9 Situazione amministrativa	»	36
6. Conclusioni	»	38

PAGINA BIANCA

Premessa

Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce al Parlamento, ai sensi degli art. 2 e 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, in merito al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per l'esercizio 2009.

L'Opera, eretta in Ente morale con D.P.R. 30 giugno 1959, è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'interno (art. 22 dello Statuto dell'Opera) ed è stata assoggettata al controllo della Corte dei conti con decreto del Presidente della Repubblica del 12 giugno 1969.

Con determinazione n. 96/2009 del 18 dicembre 2009, la Corte dei conti ha riferito sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria relativa agli esercizi dal 2003-2008¹.

¹ Atti parlamentari – Camera dei Deputati – XVI legislatura – Doc. XV n. 161

1. – Il quadro normativo e programmatico di riferimento

L'Opera, che ha sede in Roma presso il Ministero dell'interno, ha il fine di provvedere all'assistenza morale, culturale e materiale degli appartenenti al Corpo dei Vigili del Fuoco, nonché dei loro familiari ed orfani. In particolare, le provvidenze affidate all'Opera consistono nella gestione di centri di soggiorno nonché nell'allestimento di soggiorni climatici per le famiglie degli appartenenti al Corpo. Lo Statuto prevede, inoltre, altre possibili forme di assistenza.

Per le esigenze connesse al funzionamento delle strutture dipendenti, l'Opera può avvalersi di personale scelto tra quello del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e tra il personale in servizio presso il Ministero dell'interno-Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Inoltre, in relazione alle specifiche esigenze di dette strutture, il Consiglio di amministrazione può disporre l'assunzione di personale estraneo, con contratto a tempo determinato e con onere di spesa a carico dell'Opera.

I beneficiari del ricovero gratuito nei collegi, elencati nell'art. 3 dello Statuto, sono: i figli del personale di ogni qualifica, in servizio permanente o continuativo; i figli del personale dispensato dal servizio per invalidità permanente contratta a causa di servizio; gli orfani del personale volontario in servizio discontinuo, deceduto in servizio o per causa di servizio.

Nelle precedenti relazioni è già stato fatto cenno che l'Ente non è soggetto alla disciplina della legge 20 marzo 1975, n. 70 in materia di riordinamento degli enti pubblici. Inoltre, allo stesso Ente non si applicano le norme di cui al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, concernente la devoluzione alle Regioni di alcune materie sottratte alla competenza dello Stato, in quanto l'art. 24 di detta norma riserva allo Stato gli interventi assistenziali prestati agli appartenenti al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

L'Opera persegue le proprie finalità mediante i seguenti mezzi finanziari (art. 5 dello Statuto):

- a) le rendite del proprio patrimonio;
- b) una quota dei proventi dei servizi a pagamento del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
- c) altre entrate provenienti da particolare attività dell'Opera, da enti pubblici privati.
- d) i ricavi derivanti dalla gestione degli istituti elencati nell'articolo 1 dello Statuto.

In sintesi, l'unica significativa forma di contribuzione rimane quella relativa alla quota dei proventi dei servizi a pagamento effettuati dal Corpo dei Vigili, quota che era in origine del 10%, poi elevata al 20% dalla l. n. 734/1973 ed infine ridotta dalla legge finanziaria 2008 che, all'art. 2, comma 615, ha introdotto il divieto di iscrivere stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri in correlazione a versamenti di somme all'entrata del bilancio dello Stato autorizzate da provvedimenti legislativi tra i quali, appunto, la legge n. 734/1973.

In relazione a detta disposizione, la medesima legge finanziaria (art. 2, comma 616) ha previsto l'istituzione negli stati di previsione dei Ministeri di appositi fondi da ripartire, secondo le finalità stabilite dalla legge, con decreto ministeriale.

Inoltre, mentre in precedenza la somma veniva versata direttamente all'Opera, con il nuovo dettato normativo le risorse transitano presso un fondo del Ministero dell'interno per essere riassegnate successivamente all'Opera con decreto ministeriale. Alla luce di tali disposizioni l'Opera oggi percepisce circa il 50% di quanto conseguito negli esercizi antecedenti alla suddetta riforma.

Il nuovo quadro normativo ha comportato per l'Opera, come verrà evidenziato nel capitolo attinente ai risultati contabili della gestione, una grave crisi finanziaria che le impone l'adozione di misure radicali per garantire una regolare gestione.

2. - Gli organi

Gli Organi dell'Opera sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente, il Segretario generale ed il Collegio dei revisori.

In base all'art.6 dello Statuto il Consiglio di amministrazione è composto dal Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, in qualità di Presidente; dal Vice capo dipartimento vicario – Ispettore generale capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, in qualità di Vice presidente; da nove Direttori Centrali del Ministero dell'interno, in qualità di componenti; infine, da quattro rappresentanti del personale in servizio del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, in qualità di componenti.

Spetta al Consiglio di amministrazione (art. 10 dello Statuto) deliberare in merito ai bilanci dell'Opera, alle modifiche dello Statuto, ai regolamenti, agli acquisti e alle vendite di beni mobili ed immobili. A seguito della modifica statutaria intervenuta nel 2004 il Consiglio di amministrazione delibera anche in merito alle scelte ed alle assunzioni di personale esterno con contratto a tempo determinato ed alla attribuzione dei compensi in favore del Collegio dei revisori.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Opera, stipula i contratti in conformità alle deliberazioni consiliari, ordina le spese previste in bilancio e firma i relativi mandati.

A norma dell'art. 18 dello Statuto, il Collegio dei revisori, che dura in carica tre anni, è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, nominati dal Presidente del Consiglio di amministrazione su designazione del Presidente della Corte dei conti, del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze.

A norma dell'art. 13 dello Statuto, le funzioni di Presidente e di componente del Consiglio di amministrazione sono svolte a titolo gratuito.

Con delibera n. 215 del 20 marzo 2006 il Consiglio ha stabilito di corrispondere un gettone di presenza del valore di 70,00 euro ai revisori supplenti solo in caso di sostituzione del componente effettivo, differentemente dalla regolamentazione precedente che prevedeva, anche per i componenti supplenti, un compenso mensile a prescindere dall'effettiva presenza.

Nella stessa delibera il Consiglio ha stabilito la misura del gettone di presenza del Presidente e dei componenti effettivi rispettivamente in 200,00 euro e 160,00 euro mensili lordi.